REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica

in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g.

T R A

(nat a rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Baldari e Sandra Baldari come da mandato in atti, attore

E

AGENZIA DELLE ENTRATE (P. IVA e c.f.: 06363391001, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma **e AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO SERVIZI FISCALI DI VENEZIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Marghera-Venezia (VE), rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, convenute

E NEI CONFRONTI DI

in persona del *pro tempore*), rappresentata e difesa dall' Avv. come da mandato in atti, chiamata in causa

avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)

Conclusioni delle parti: Nell'udienza di discussione del 04.11.206 sono state precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Con atto di citazione datato 16.12.2025, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce la *Agenzia delle Entrate*, sede di Roma, e *l'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo Servizi Fiscali di Venezia*, con sede in Marghera-Venezia onde sentire: - in via principale: 1) accertare e dichiarare la

responsabilità dell'*Agenzia delle Entrate* ex art. 2043 c.c. per il malfunzionamento e/o errata implementazione della piattaforma informatica per la cessione dei crediti d'imposta, nonché per l'ingiustificato rifiuto di autotutela; 2) per l'effetto, condannare le convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale in favore di lui, nella misura di € 28.076,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; - in via subordinata: 3) condannare le convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno da perdita di *chance* di monetizzazione del credito d'imposta, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 4) condannare, in ogni caso, le convenute alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese, dei diritti e degli onorari di lite, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

A sostegno delle domande proposte ha asserito che il «*malfunzionamento e/o errata implementazione della piattaforma informatica per la cessione dei crediti d'imposta, nonché per l'ingiustificato rifiuto di autotutela*» gli avesse arrecato la perdita del credito da superbonus 110% e/o il pregiudizio della «*perdita di concreta e seria chance di monetizzare il proprio credito d'imposta*», danno che quantificava in € 28.076,00 pari al «*valore del credito che avrebbe dovuto essere ceduto a* ».

Con comparsa depositata in data 20.02.2026 si sono costituite in giudizio *l'Agenzia delle Entrate* e *l'Agenzia delle Entrate – Centro operativo Servizi Fiscali di Venezia* eccependo l'inammissibilità dell'atto introduttivo per difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del Giudice Tributario e l'infondatezza nel merito delle domande proposte; ha concluso chiedendo: - dichiarare il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del Giudice Tributario rimettendo la causa innanzi a questi; - in subordine, ove il Tribunale avesse disatteso l'eccezione, previa autorizzazione alla chiamata in causa di ., *a:* - respingersi tutte le domande proposte perché infondate in fatto ed in diritto; - in caso di accoglimento delle domande attoree, dichiarare tenuta a manlevarle per quanto a parte attrice avessero dovuto corrispondere a titolo di risarcimento del danno, interessi e rivalutazione e per spese di lite; - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Autorizzata e ritualmente eseguita la chiesta chiamata in causa; con comparsa depositata in data 06.05.2026 si è costituita in giudizio che, impugnato e contestato l'atto introduttivo del giudizio, ha chiesto: - in via principale, rigettare integralmente la domanda di parte attrice, poiché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata; - in via subordinata, e solo in ipotesi di accertamento di responsabilità per i fatti di causa, escludere o contenere il *quantum* risarcitorio ex art. 1227 c.c. in proporzione alla colpa del danneggiato nella

causazione del danno; - sempre in subordine e con riferimento al rapporto di garanzia: limitare e/o contenere l'obbligo indennitario in capo ad [redacted]. entro il massimale di polizza e detraendo la franchigia contrattuale e, comunque, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di polizza; - con vittoria delle spese di lite, anche generali, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche.

Depositate dalle parti memorie e documenti autorizzati ex art. 171ter c.p.c.; celebrata la prima udienza di comparizione; in mancanza di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata all'udienza del 04.11.2026 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, con autorizzazione al deposito di note conclusive e, all'esito di detti incombenti, è stata trattenuta in decisione.

Secondo *l'Agenzia delle Entrate* la controversia dovrebbe essere devoluta alla giurisdizione del Giudice tributario, sull'assunto secondo cui la comunicazione di scarto delle cessioni costituirebbe "*diniego di agevolazione fiscale*" impugnabile ai sensi dell'art. 19, lett. h), del D.Lgs. n. 546/1992, e che, non essendo stato impugnato, si sarebbe ormai cristallizzato.

Tuttavia, dalle prospettazioni svolte nell'atto di citazione si evince che l'attore ha agito in giudizio non per l'annullamento dei provvedimenti di scarto, né per l'accertamento del diritto alla cessione del credito o alla detrazione fiscale, ma per il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. cagionato dalla condotta materiale dell'Amministrazione finanziaria, consistita -a suo dire- nella progettazione ed errata gestione di una piattaforma informatica che aveva consentito operazioni vietate (ossia, accettazioni/rifiuti parziali dei crediti ceduti), oltre che dal successivo rifiuto di autotutela.

In particolare, a sostegno della domanda, l'attore ha allegato e documentato di aver inserito nella piattaforma dedicata (denominata Piattaforma Cessione Crediti predisposta dall'Agenzia delle Entrate, edizione gennaio 2024) n. 5 cessioni di crediti in favore di [redacted]. e [redacted]., per spese effettuate nell'anno 2023, tutte con ricevuta di acquisizione con esito positivo, riferite agli anni di competenza 2024, 2025, 2026 e 2027; ha aggiunto che, in virtù del Provvedimento del Direttore dell'*Agenzia delle Entrate* del 03.02.2022 n. 35873 e del chiarimento fornito dall'*Agenzia delle Entrate* il successivo 19.05.2022 (secondo cui l'accettazione e il rifiuto della cessione dei crediti non potessero essere parziali e che il primo beneficiario potesse solo cedere l'intero credito oppure iniziare a detrarre e poi eventualmente cedere irrevocabilmente tutte le rate residue non fruite), in esso si era generato un affidamento incolpevole circa il perfezionamento delle cessioni degli interi crediti; si è doluto della scorrettezza della condotta tenuta dall'Amministrazione, la cui piattaforma dedicata, nonostante normativa e previsioni

tecniche non lo consentissero, aveva permesso che le cessionarie e , dopo l'accettazione delle sole rate relative all'annualità 2024, rifiutassero le rate dei crediti ceduti per le annualità 2025, 2026 e 2027 e che tanto non gli aveva consentito nemmeno di cedere successivamente le rate non fruite in favore della , la cui comunicazione era stata scartata con la motivazione che "*l'invio risultava effettato fuori periodo di trasmissione*", con ciò cagionandogli un danno ingiusto.

Si versa, dunque, in tema di responsabilità aquiliana per fatto materiale della Pubblica Amministrazione, e non di impugnazione di alcun atto impositivo o di accertamento del rapporto tributario; donde la spettanza al Giudice ordinario della cognizione della controversia, avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dall'affidamento incolpevole nella (apparente) validità dell'esercizio della funzione pubblica, in ossequio ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà che regolano il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione.

Nel merito, in atti risulta documentato: - che in data 29.02.2024, aveva inserito sulla Piattaforma Cessione Crediti dell'Agenzia delle Entrate n. 5 comunicazioni di opzione, ex artt. 119 e 121 D.L. 34/2020, con accettazione automatica ricevuta in data 04.03.2024 (allegati da n. 6 a n. 15 del suo fascicolo di parte); - che in data 11.03.2024, le società cessionarie, . e . avevano effettuato un'operazione di accettazione/rifiuto parziale, accettando la sola rata 2024 e rifiutando le rate 2025-2026-2027 (allegati nn. 16 e 17 del suo fascicolo di parte); - che la Piattaforma dell'Agenzia delle Entrate aveva tecnicamente consentito tale operazione di accettazione/rifiuto parziale, restituendo all'Attore una comunicazione di esito positivo del rifiuto, in violazione del Provvedimento direttoriale del 03.02.2022, n. 35873 che ne dettava le regole tecniche di funzionamento (disponendo, in particolare, che l'accettazione e il rifiuto non potessero essere parziali e che il primo beneficiario potesse cedere l'intero credito oppure iniziare a detrarre e poi, eventualmente, cedere irrevocabilmente tutte le rate residue non fruite), oltre che in violazione dell'art. 121, comma 1-quater, D.L. 34/2020.

Orbene, l'allestimento di una piattaforma informatica e le regole procedurali di trasmissione rientrano nelle scelte organizzative e tecniche della P.A., insindacabili dal Giudice ordinario; tuttavia, se dette scelte violano i canoni di imparzialità, buon andamento e correttezza, determinando un'oggettiva e ingiustificata barriera tecnica all'esercizio di un diritto, esse possono generare responsabilità ex art 2043 c.c. dell'Amministrazione.

Nella specie, la piattaforma dedicata, consentendo i rifiuti parziali dei crediti ceduti dall'attore ad . e ., è incorsa in un'asseverazione non corretta, attribuibile ad una sua errata programmazione o gestione o a un *bug* del sistema, ossia ad un errore tecnico-informatico, di cui risponde la P.A. per colpa d'apparato, non avendo garantito i requisiti minimi di affidabilità degli strumenti digitali istituzionali e avendo violato le regole di perizia tecnica nell'amministrazione del sistema; né la P.A., per liberarsi da responsabilità, ha dimostrato il caso fortuito o che la piattaforma avesse subito illecite e imprevedibili manipolazioni da terzi estranei.

Del resto, dalla stessa formale risposta dell'Amministrazione sull'istanza di annullamento in autotutela presentata dall'attore si evince che essa fosse ben consapevole dell'accettazione da parte delle cessionarie solo di alcune rate dei crediti da questo ceduti, malgrado l'accettazione e il rifiuto non potessero essere parziali; ciononostante, non ha provveduto ad annullare i rifiuti delle rate 2025, 2026 e 2027 trasmessi in data 11/03/2024 da e in violazione del divieto di rifiuto parziale.

Non può condividersi l'assunto delle convenute secondo cui il procedimento in questione si risolva in una mera presa d'atto, e che l'Amministrazione resti estranea agli accordi di cessione dei crediti di imposta intercorsi tra privati.

Con la recente sentenza n. 36525/2026 le Sezioni Unite della Cassazione, ricostruendo il procedimento disciplinato dall'art. 121 D.L. n. 34/2020 e dai provvedimenti attuativi dell'Agenzia, hanno affermato che esso è «*strutturalmente diverso da un procedimento nel quale il beneficio consegue alla mera dichiarazione dell'interessato*»; che i controlli «*erano presenti fin dall'impianto originario della disciplina*», la quale conteneva già «*un primo filtro collocato nella fase di esercizio dell'opzione*» (Considerato in diritto, § 4); e che «*l'automazione riguarda le modalità [...] attraverso le quali l'Amministrazione acquisisce e tratta gli elementi sui quali fonda le proprie determinazioni. Non trasforma il procedimento in una mera presa d'atto*», poiché «*il sistema è predisposto per distinguere le richieste fondate da quelle prive dei requisiti*» e «*l'Amministrazione, pertanto, non si limita a registrare una dichiarazione del contribuente. Riceve una comunicazione inserita in un procedimento regolato dalla legge, verifica la presenza degli elementi prescritti e può impedirne l'efficacia*» (ivi, § 6).

Si aggiunga altresì che: - il punto 5.2, lett. a), del Provvedimento direttoriale n. 35873/2022 stabilisce che la conferma dell'opzione da parte del cessionario avviene «*esclusivamente*» con le funzionalità messe a disposizione dall'Agenzia; - il punto 3.6 del Provvedimento direttoriale n. 340450/2021 dispone che, in caso di cessione successiva alla

prima, il cessionario può accettare o rifiutare soltanto decorsi cinque giorni lavorativi dall'inserimento della cessione; - la Guida (allegata sub 5 del fascicolo attoreo), a pag. 4 precisa che «*affinché il credito erroneamente ceduto possa ritornare nella disponibilità del cedente [...] è necessario che il cessionario rifiuti la cessione, attraverso l'apposita funzione della piattaforma*»; - le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella menzionata sentenza n. 36525/2026, hanno collocato nell'accettazione effettuata sulla Piattaforma il momento in cui la cessione si perfeziona e il credito diviene spendibile nei confronti dell'Erario (Considerato in diritto, §§ 13-16).

Trattasi pertanto di un sistema che sospende, temporizza, valida, blocca e determina in capo a chi si trovi la disponibilità del credito; dunque, non un registro passivo, ma un'infrastruttura dispositiva.

Ed ancora, va osservato che, con la richiamata sentenza, le Sezioni Unite hanno pure affermato che «la *presa in carico non determina da sola il definitivo trasferimento del credito*», poiché «*il fornitore o il cessionario devono confermare l'esercizio dell'opzione mediante l'accettazione del credito attraverso la procedura web denominata "Piattaforma cessione crediti". Con tale adempimento il credito entra nella disponibilità del cessionario*» (Considerato in diritto, § 13); e che, prima di quel momento, «*il credito non è ancora entrato nella sfera patrimoniale del soggetto al quale l'opzione è destinata e non si sono ancora prodotti tutti gli effetti propri della sua cessione*» (§ 14).

La Corte ha tratto conferma di tale conclusione proprio dai principi generali in materia di cessione, osservando che «l'*art. 1264 cod. civ. collega l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto alla sua accettazione o notificazione*», e che nella disciplina speciale, mentre la comunicazione dell'opzione rende nota la cessione all'Amministrazione (debitore ceduto), «*la successiva accettazione attraverso la Piattaforma da parte del fornitore o del cessionario completa il procedimento speciale mediante il quale il credito viene acquisito e reso disponibile al suo destinatario*» (§ 16).

L'*Agenzia*, dunque, non è un debitore ceduto che subisce passivamente una cessione perfezionatasi altrove, ma il soggetto che amministra il procedimento dal quale dipende l'efficacia fiscale dell'operazione; ciò stante, rispetto alle rate 2025, 2026 e 2027, mai accettate, il procedimento di cessione non si è mai completato; il credito non è mai entrato nel patrimonio delle cessionarie, e dunque non è mai uscito da quello dell'attore; alla data dell'11.03.2024 (in cui venivano comunicati i rifiuti delle rate residue dei crediti ceduti) l'attore si ritrovava pertanto titolare di rate residue (risultate) non più cedibili.

Accertati l'errore formale, la colpa dell'Amministrazione e la sussistenza del nesso causale, va ora verificato se l'attore abbia subito e provato la perdita definitiva,

irrecuperabile e concreta della facoltà di monetizzare o compensare le rate residue dei crediti originariamente ceduti.

In giudizio è stato documentato che aveva reperito un altro cessionario interessato all'acquisizione a valore nominale delle rate dei crediti d'imposta relative agli anni 2025, 2026 e 2027 (la *Syfer Group s.r.l.)* e che aveva proceduto alla relativa trasmissione in data 18.07.2024 e poi nuovamente in data 21.12.2024, e che in entrambe le occasioni la piattaforma dedicata aveva restituito comunicazioni di scarto per invio effettuato fuori periodo di trasmissione.

Esito diverso non sortiva nemmeno l'istanza di ripristino in autotutela, pure avanzata dall'attore in data 20.03.2025, cui seguiva riscontro negativo del COSF di Venezia del 03.04.2025 prot. n. 21959 e, su ulteriore sollecitazione del 15.04.2025, mero rinvio al precedente riscontro con nota del 18.04.2025 prot. n. 23591 (si vedano i documenti allegati sub 29 del fascicolo attoreo e sub 10 e 3 del fascicolo di parte convenuta).

Donde la definitiva compromissione in danno dell'attore della possibilità di cedere le rate residue dei crediti e di monetizzazione delle stesse, atteso che nessuna disposizione normativa successivamente intervenuta ha riaperto la facoltà di cessione delle rate residue, né ha reintrodotto la remissione *in bonis* per le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2023.

Quanto alla possibilità di detrazione IRPEF delle rate residue 2025-2026-2027 (che parti convenute e chiamata in causa hanno addotto per paralizzare la domanda risarcitoria), si osserva che, la sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata ha pure chiarito che «*le ipotesi di cessione e sconto sono alternative all'utilizzo diretto*» (Considerato in diritto, § 17); la detrazione in dichiarazione non è, dunque, un rimedio che l'ordinamento offra in sostituzione dell'opzione negata: è la via ordinaria che il contribuente, nell'esercizio di una facoltà riconosciutagli dalla legge, aveva legittimamente scartato.

La cessione del credito al prezzo pari (come quella concordata con risultante dall'allegato 19 del fascicolo attoreo) monetizzava peraltro immediatamente il credito, generando una liquidità che il contribuente poteva impiegare liberamente; la detrazione IRPEF, viceversa, presuppone una capienza fiscale annuale di pari importo, è frazionata su quattro annualità (con conseguente differimento del beneficio), e –nel caso di insufficiente capacità fiscale anno per anno– si traduce in una perdita secca del beneficio.

Nel caso concreto la detrazione non era nemmeno praticabile, atteso che

-come da ess addotto - non disponeva di capacità fiscale IRPEF sufficiente ad assorbire integralmente detrazioni di tale entità, pari a oltre € 9.300 per ciascuna annualità.

L'allegazione attorea in tal senso non è stata specificamente e tempestivamente contestata dall'Avvocatura dello Stato, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.; al riguardo si osserva che sarebbe comunque spettato a parte convenuta provare che l'attore avesse concorso ex art. 1227 c.c. a determinare il danno lamentato non fruendo della detrazione, dimostrando che egli disponesse, per ciascuna delle annualità interessate, di un'imposta lorda capiente rispetto a rate annue di oltre € 9.300,00; tale prova non è stata offerta, né raggiunta in giudizio.

Infine, va rilevato che ove pure detto rimedio fosse stato percorribile, il danno non sarebbe venuto meno per il solo fatto che al danneggiato residuasse una via alternativa e deteriore, dovendo esso determinarsi, ai sensi dell'art. 1223 c.c., nella differenza fra il vantaggio che il danneggiato avrebbe conseguito in assenza dell'illecito (nella specie, la monetizzazione immediata al valore nominale, pattuita con [illegible]) e il minor vantaggio che gli sarebbe residuato (una detrazione differita su quattro annualità, subordinata a capienza e, nel caso concreto, inattingibile).

Quanto alla mancata impugnazione degli scarti dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, essa non può integrare il concorso di cui all'art. 1227, comma 2, c.c.; e ciò in quanto, giusta quanto chiarito dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con sentenza n. 3 del 23.03.2011, l'omessa impugnazione rileva soltanto se, in base a un giudizio di causalità ipotetica, il tempestivo ricorso avrebbe evitato il danno; circostanza che, nella specie, viene esclusa dalle stesse parti convenute, qualificando lo scarto come «*conseguenziale e dovuto*» e «*normativamente dovuto*» (così in comparsa di costituzione, pag. 11).

In ordine alla misura del danno, alla stregua dei documenti in atti, esso può quantificarsi in € 28.076,78 (arrotondato per difetto a € 28.076,00), pari alla mancata monetizzazione delle rate residue 2025, 2026 e 2027.

Ed infatti, risulta documentato in atti che le spese sostenute dall'attore nel 2023 ammontavano a € 34.032,46 (si vedano le fatture prodotte sub 32 e ss. del fascicolo attoreo); esse, maggiorate del 10% spettante a titolo di *Superbonus*, producono una detrazione di € 37.435,71, ripartita in quattro annualità (2024, 2025, 2026 e 2027), pari a € 9.358,93 ciascuna.

Detratta la sola annualità 2024, andata a buon fine, residuano € 28.076,78, arrotondati per difetto a € 28.076,00. ,

Tanto trova riscontro anche nel documento allegato sub 5 del fascicolo delle convenute, che attesta che le rate 2024 accettate ammontano complessivamente a € 9.359,00 (€ 6.396,50 accettati da . e € 2.962,50 accettati da *Ristoservice S.r.l.*), e che le rate rifiutate sono esattamente il triplo, ossia € 28.077,00, al cui pagamento vanno condannate le convenute in solido fra loro.

Esse, per il caso di propria condanna, hanno chiesto di essere manlevate dalla compagnia di assicurazione chiamata in causa, la quale, nella propria comparsa conclusionale, ha riconosciuto la piena validità della Polizza di Assicurazione " " n. , operante in regime *claims made* dal 01.09.2025 al 31.08.2028 e la tempestività della denuncia del sinistro.

andrà pertanto condannata a manlevare le parti convenute dagli esiti del giudizio (al netto della franchigia contrattuale per sinistro pari a € 10.000,00), anche in punto di spese di lite.

Alla soccombenza segue il regolamento degli esborsi e compensi di giudizio, liquidati come in dispositivo sulla base dei valori medi dei parametri forensi civili di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore effettivo della causa e per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione (dimidiata per l'assenza di attività istruttoria) e decisionale .

P. Q. M.

Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:

1) in accoglimento della domanda attorea, condanna le convenute, in solido fra loro, a risarcire l'attore del danno patrimoniale conseguito alla errata programmazione o gestione del sistema informatico della piattaforma dedicata alla cessione dei crediti di imposta da *superbonus* 110%, che determina in € 28.076,00, da rivalutarsi anno per anno dal 11.03.2024 sino al deposito della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale sulla somma rivalutata di anno in anno sino al soddisfo;

2) condanna altresì le convenute, in solido fra loro, al pagamento in favore degli Avv.ti Antonio Baldari e Sandra Baldari, procuratori dell'attore dichiaratisi antistatari, delle spese e delle competenze di lite, che liquida in complessivi (di cui € per esborsi ed per compensi), oltre rimborso forfettario al 15%, C.A.P. e I.V.A. nelle misure dovute sulle voci soggette;

3) condanna la terza chiamata a tenere indenne le convenute dagli esiti delle pronunce di cui innanzi, anche in punto di spese e compensi di lite dell'attore (al netto

della franchigia contrattuale di € 10,000,00);

4) compensa integralmente fra le convenute e la chiamata in causa spese e competenze di giudizio.

Esecutività come per legge.

Così deciso in Lecce addì 07 novembre 2026

Il Giudice Onorario

(Avv. Silvia Rosato)